



COPIA

COMUNE DI CONZANO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE **N. 13**

OGGETTO: CONFERMA IN ORDINE ALL'ALiquOTA TASI ANNO 2015.

L'anno DUEMILAQUINDICI addì QUINDICI del mese di LUGLIO alle ore 19,30 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa in materia, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.ord.	cognome nome	carica	Presente	Assente
1.	DEMARIA Emanuele	Sindaco	SI	
2.	CALIGARIS Roberto	Consigliere	SI	
3.	GAGLIARDONE Fabrizio	Consigliere	NO	SI
4.	MISSERI Massimo	Consigliere	SI	
5.	ZAI Gianluca	Consigliere	SI	
6.	DEMARTINI Sara	Consigliere	SI	
7.	SCARRONE Ambra	Consigliere	SI	
8.	ARDITI Enrica	Consigliere	SI	
9.	SCARCINA Laura	Consigliere	SI	
10.	REFOSCO Marino	Consigliere	SI	
11.	MARCHESE Pierluigi	Consigliere	SI	
		TOTALI	10	1

Con l'intervento e l'opera del Signor SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo - Segretario Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DEMARIA Emanuele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Dato atto che alle ore 19,50 il Consigliere Marchese Pierluigi si è allontanato dall'aula ed il numero dei consiglieri presenti è diminuito a nove

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014),:

CONSIDERATO che ad opera dei commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 14/2013, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESO ATTO che con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa alla tassa per la copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale per l'anno 2015, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.-TASI approvato con deliberazione n. 17 del 23/07/2014;

EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le agevolazioni e determinare le aliquote da deliberare;

ATTESO che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

RILEVATO che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dispone: *"nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare"*.

RITENUTO a tal fine di fissare nella misura del 20 per cento l'ammontare della TASI a carico dell'occupante. La restante parte del 80 per cento è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

VERIFICATO che possono essere assoggettati a TASI tutti gli immobili, comprese le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa in materia di TASI;

RIMARCATO che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall'art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, recante *"disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"* e dall'art. 1, comma 702, della richiamata Legge n. 147/2013;

EVIDENZIATO che le riduzioni ed esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i vincoli della normativa richiamata;

VISTA la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;

PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

RAMMENTATO che l'aliquota di base per l'applicazione della TASI è stabilita nella misura dell'1 per mille ed il Comune, con apposita delibera di Consiglio Comunale, può decidere di ridurre la predetta misura, fino all'azzeramento, in ragione della potestà regolamentare statuita dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dal comma 702 della Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 677 impone inoltre che il Comune *"può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille"*;

VISTE le modifiche intervenute ad opera del D.L. 6 marzo 2014, n.16, che, integrando la predetta previsione, ha innalzato l'aliquota massima da adottare, per il solo anno 2014, disponendo che: *"per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'[articolo 13](#), comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'[articolo 13](#) del citato decreto-legge n. 201, del 2011"*;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013 *"spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

RITENUTO opportuno fissare l'aliquota del tributo sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI) per l'anno 2015 nella misura del **DUE PER MILLE per Abitazione principale e relative pertinenze (escluse A1, A8, A9) e UNO PER MILLE per Abitazione principale e relative pertinenze (esclusivamente A1, A8, A9)** senza detrazioni di imposta che dovrebbe assicurare il pareggio del Bilancio di previsione 2015 tenuto conto delle modifiche legislative operate in materia di IMU (esclusione prima casa e del taglio del fondo di solidarietà).

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTA la relazione del responsabile del servizio;

RITENUTO necessario con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Viabilità e servizi connessi	€ 42.699,00
Illuminazione Pubblica e servizi connessi	€ 47.269,00
Servizi di protezione civile	€ 1.000,00
Parchi e tutela ambientale del verde e servizi connessi	€ 16.950,00
TOTALE	€ 107.918,00

VISTO lo Statuto comunale;

DOPO ampia discussione che vede la partecipazione di tutti i consiglieri e del Sindaco;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli 7, contrari 0, astenuti 2 (si astengono i consiglieri Scarcina Laura e Refosco Marino) espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- DI RITENERE, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- DI DISPORRE per l'anno 2015 l'aliquota TASI nella misura di cui al seguente prospetto:

Aliquote	Misura
Unità Immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (escluse A1, A8, A9)	2,00 ‰
Unità Immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (esclusivamente A1, A8, A9)	1,00 ‰
Tutte le altre categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle soprastanti classificazioni	0,00 ‰

3. DI DARE ATTO che l'introito presunto derivante dall'applicazione dell'aliquota TASI succitata è pari ad € 95.578,00, garantendo, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L.147/2013 che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili individuati analiticamente in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al 88,57%, e comunque è tale da assicurare il pareggio del Bilancio di previsione 2015;

4. DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.;

5. DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa;

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Demaria Emanuele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Scagliotti Pierangelo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Publ. n. 318

Su attestazione del messo si certifica che copia della presente è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 01/08/2015 e vi rimane per giorni 15.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Scagliotti Pierangelo

ESTREMI ESECUTIVITÀ'

Divenuta esecutiva il
Conzano, li

per decorrenza dei termini.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI Art.49 D.Lgs. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

Vista la regolarità tecnica per quanto di competenza;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in quanto conforme alle norme di legge

li 15/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scagliotti Pierangelo

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE IN QUALITÀ' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Art.49 D.Lgs. 267/2000

Vista la regolarità tecnico-contabile per quanto di competenza;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in quanto conforme alle norme di legge

Li 15/07/2015

IL SEGRETARIO COM.LE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Scagliotti Pierangelo

ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE IN QUALITÀ' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Art.151 D.Lgs. 267/2000

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario;

ATTESTA che sussiste la copertura finanziaria in merito all'impegno di spesa da assumere, per quanto di competenza.

li

IL SEGRETARIO COM.LE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Conzano, li 01/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(SCAGLIOTTI dr. Pierangelo)